



Roma, 22 settembre 2010

Alle Direzioni Regionali e interregionali
delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo: 119919/RU

Rif.:

Allegati:

e, p.c.:

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana
dg@confindustria.it

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio Internazionale
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
confartigianato@confartigianato.it

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

All'Associazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
anasped@confcommercio.it

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it

OGGETTO: Legge 8 aprile 2010, n. 55 – Provvedimenti che regolano la commercializzazione dei prodotti nel settore tessile, del pellame e della calzatura.

In riferimento alla concreta applicabilità della Legge 8 aprile 2010, n. 55, c.d. «Reguzzoni-Versace», a far data dall'1.10.2010, si informa che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi e sull'impiego dell'indicazione "Made in Italy" nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge in oggetto.

In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. (CEE) n. 2454/93).

Le Direzioni Regionali e Interregionali in indirizzo e le organizzazioni che leggono per conoscenza sono pregate di dare la massima diffusione agli Uffici dipendenti e agli operatori interessati.

Il Direttore Centrale
f.to Ing. Walter De Santis

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)*

LEGGE 8 aprile 2010, n. 55

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. (10G0077)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy»

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e' istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilita' dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro piu' vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformita' dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

4. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» e' permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la tracciabilita'.

5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.

6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la

rifinitone compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» si intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro piu' vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura - ingrasso - rifinitone.

9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinitone compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 2

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualita' dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

a) all'individuazione delle autorita' sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualita' dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualita' e dell'affidabilita' dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalita' di esecuzione;

d) a stabilire l'obbligo della rintracciabilita' dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della

produzione, della trasformazione e della distribuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 e' aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanita'.

4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Misure sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravita' la sanzione e' diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravita' la sanzione e' diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo da un mese a un anno.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attivita' organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 4

Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 aprile 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2624):

Presentato dall'on. Marco Giovanni Reguzzoni ed altri il 20 luglio 2009.

Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e

turismo), in sede referente, il 30 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla X commissione il 6, 13 e 20 ottobre 2009; il 10, 24 e 26 novembre 2009.

Esaminato aula il 9 dicembre 2009 ed approvato il 10 dicembre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1930):

Assegnato alla 10^a commissione (Industria, commercio e turismo), in sede referente, il 16 dicembre 2009 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e questioni regionali.

Esaminato dalla 10^a commissione, in sede referente, il 19, 20 e 26 gennaio 2010; il 3 e 25 febbraio 2010; il 2, 3 e 4 marzo 2010.

Assegnato nuovamente alla 10^a commissione, in sede deliberante, il 4 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e questioni regionali.

Esaminato dalla 10^a commissione, in sede deliberante, il 9 marzo 2010 ed approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2010.

Camera dei deputati (atto n. 2624-B):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 17 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, XII e XIV.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 17 marzo 2010.